



Il Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Piccole e Medie Imprese

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” e, in particolare, l'articolo 1, comma 115, che prevede che: *“con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.”*;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, il capo I e gli articoli 25, 27, 28 e 29;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018;

VISTA la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 20 luglio 2017 che prevede l'articolazione delle risorse finanziarie assegnate al capitolo di bilancio 7476 ai sensi dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 20 febbraio 2014, n. 57 recante il "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2014;

CONSIDERATA l'esigenza di promuovere lo sviluppo tecnologico e digitale e la creazione di competenze specialistiche avanzate nel settore industriale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, attraverso la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione in grado di favorire il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business derivanti dallo sviluppo, adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0, in coerenza con il quadro degli interventi del Piano nazionale Industria 4.0;

CONSIDERATA l'esigenza di valorizzare le realtà e le azioni esistenti a livello territoriale e coerenti con le finalità del presente bando, in un quadro coordinato di rafforzamento e consolidamento delle strutture preposte al trasferimento tecnologico evitando la frammentazione delle iniziative e la dispersione delle risorse;

RITENUTO che per il raggiungimento della predetta finalità sia necessario un intervento che contemperi l'esigenza di una elevata qualità delle proposte con l'opportunità di rivolgersi ad una platea di imprese non ristretta a specifici settori e/o territori ma che si estenda, nella misura più ampia possibile, all'intero territorio nazionale e che tale intervento possa essere coerentemente realizzato mediante la procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

DECRETA

ART. 1 *(Definizioni)*

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;
- b) "*Comitato tecnico*": organo collegiale con il compito di effettuare le valutazioni tecniche e gli adempimenti istruttori connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio dei benefici concessi ai sensi del presente decreto;
- c) "*Regolamento GBER*": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, n. 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- d) "*partenariato pubblico – privato*" modello di collaborazione tra partner sia pubblici che privati, questi ultimi selezionati dal partner pubblico tramite procedura di evidenza pubblica, ai sensi della vigente normativa;

e) “*organismo di ricerca*”: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione), indipendentemente dalla proprio status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze e tecnologie;

f) “*poli di innovazione*”: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti nei quali sono ricompresi start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici, volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

g) “*centro di competenza ad alta specializzazione*” (di seguito centro di competenza): un polo di innovazione costituito, nella forma del partenariato pubblico-privato, come definito alla lettera d), da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese. Il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50 per cento dei partner complessivi;

h) “*PMI*”: le piccole e medie imprese, come definite dall’allegato 1 del Regolamento *GBER*;

i) “*livello di maturità tecnologica*” o *technology readiness level (TRL)*: misura del grado di maturità tecnologica come definita dalla Commissione Europea nel Programma Horizon 2020 – Work Programme 2018-2020 General Annexes – Extract from Part 19 – Commission Decision C (2017)7124;

k) “*progetti di innovazione*”: progetti aventi ad oggetto servizi di consulenza in materia di innovazione, servizi di sostegno all’innovazione, innovazione dell’organizzazione, innovazione di processo, secondo le definizioni di cui al regolamento *GBER*;

l) “*ricerca industriale*”: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

m) “*sviluppo sperimentale*”: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;

n) “*Digital Innovation Hub*”: struttura organizzativa per l’accesso delle imprese al sistema dell’innovazione, promossa da un’associazione di categoria delle imprese maggiormente rappresentativa a livello nazionale, costituita sul territorio nazionale, finalizzata alla sensibilizzazione, informazione e diffusione delle nuove tecnologie, in coerenza col Piano nazionale Industria 4.0 e nel rispetto degli obiettivi ivi previsti.

ART. 2

(Finalità e ambito di intervento)

1. Il presente decreto è emanato in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 12 settembre 2017, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2018 (di seguito, *Decreto*) con l’obiettivo di promuovere la costituzione e di definire le condizioni, i criteri e le modalità di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, dei centri di competenza, nella forma del partenariato pubblico-privato.
2. I benefici di cui al presente decreto sono concessi, per un periodo di 36 mesi prorogabili di ulteriori 12 mesi adeguatamente motivati, sulla base della procedura stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 3

(Caratteristiche e programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione)

1. Il centro di competenza è costituito, ai sensi dell’articolo 3 del *Decreto*, da più soggetti, pubblici e privati, nella forma del “partenariato pubblico-privato”, con lo scopo di realizzare un articolato programma di attività – comprendente servizi di orientamento e formazione alle imprese nonché l’attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale - finalizzato alla realizzazione, da parte delle imprese fruitrici, in particolare delle PMI, di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo e l’adozione di tecnologie avanzate in ambito Industria 4.0.
2. Il programma di attività, in particolare, ha ad oggetto l’erogazione dei seguenti servizi:
 - a) **orientamento alle imprese**, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico mediante, ad esempio, l’utilizzo, anche in condivisione con i *Digital Innovation Hub*, di specifici questionari basati su chiari criteri di valutazione;
 - b) **formazione alle imprese**, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d’uso, allo scopo di supportare la comprensione, da parte delle imprese fruitrici, dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell’offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito Industria 4.0 potranno consistere in:
 - predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito Industria 4.0 e relativi benefici, supportato da casi reali;

- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;
 - sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito Industria 4.0;
 - predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito Industria 4.0.
- c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale,** proposti dalle imprese, compresi quelli di collaborazione tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI. Il centro di competenza si dovrà dotare di tutte le competenze e le necessarie strumentazioni per realizzare progetti di innovazione, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in ambito Industria 4.0.
3. Il programma di attività, nel suo complesso, deve valorizzare la presenza sui territori di riferimento di iniziative, interventi e/o misure simili al fine di garantire un quadro di azioni coordinate.

ART. 4

(Caratteristiche dei progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale proposti dalle imprese ai fini del cofinanziamento del centro di competenza)

1. I progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, presentati dalle imprese, ammissibili ai benefici, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 comma 1 lettera b), hanno ad oggetto:
 - a) l'attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di tecnologie in ambito Industria 4.0, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del Regolamento *GBER*;
 - b) l'innovazione dei processi e dell'organizzazione delle PMI in conformità agli articoli 28 e 29 del Regolamento *GBER*.
2. I progetti devono, altresì, prevedere:
 - a) un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi, tempi;
 - b) la stima dei benefici economici per l'impresa sul piano di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti;
 - c) la redazione di un piano finanziario a copertura dei costi del progetto;
 - d) un livello di maturità tecnologica (Technology readiness level, "TRL") in un intervallo tra TRL 5 e TRL 8 e che comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello pari almeno a TRL 7.

ART. 5

(Soggetti beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto e per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 3, i centri di competenza nella forma di partenariati pubblico-privati, costituiti da partner diversi, pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa,

- associazioni di categoria nazionali o territoriali, etc.), con la partecipazione di almeno un organismo di ricerca.
2. Gli organismi di ricerca facenti parte del centro di competenza devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti:
 - a) avere contabilità separate per il finanziamento e per i costi e i ricavi di tali attività economiche, laddove l'ente svolga anche attività economiche;
 - b) assicurare, qualora si tratti di organismi di ricerca di natura privata, che le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sull'ente, per come previsto dal Regolamento *GBER*, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possano godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati, fatto salvo quanto consentito dal Regolamento *GBER*;
 - c) per le università:
 - 1) impiegare personale e strutture afferenti per almeno il 70 per cento ai dipartimenti selezionati in base all'indicatore standardizzato della performance dipartimentale (ISPD) e ammessi alla presentazione di progetti di sviluppo dipartimentale;
 - 2) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca (VQR) eseguito dall' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione, posizionandosi nelle aree di interesse per le attività previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (atenei) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area);
 - d) per gli enti di ricerca, aver partecipato all'ultimo esercizio di VQR eseguito dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione posizionandosi, nelle aree di interesse per le attività previste, nel primo quartile della distribuzione nazionale (enti di ricerca) dell'indicatore R (voto medio normalizzato dell'area) e dell'indicatore X (frazione di prodotti eccellenti normalizzato nell'area).
 3. Le aree di interesse, ai fini dell'integrazione del requisito di cui alla lettera c) n. 2) e alla lettera d) del precedente comma, in coerenza con le finalità di cui al presente decreto, sono riferite, a livello di macrosettore, alle aree scientifico disciplinari 1, 2, 3, 8b, 9 e 13.
 4. Gli organismi di ricerca privati dovranno essere presenti nell'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, e avere gli stessi requisiti soggettivi delle imprese, come di seguito indicati.
 5. Le imprese facenti parte del centro di competenza, alla data di presentazione della domanda, devono avere una stabile organizzazione in Italia e possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
 - c) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - d) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - e) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento *GBER*.
 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a tutti i soggetti partner ove compatibili in ragione della loro forma giuridica.

ART. 6

(Benefici concedibili)

1. I benefici sono concessi, nella forma di contributi diretti alla spesa, in relazione a:
 - a) costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del Regolamento *GBER*, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000 per ciascun centro di competenza;
 - b) progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati dalle imprese nell'ambito del programma di attività del centro di competenza, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del Regolamento *GBER*, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per un importo massimo non superiore a euro 200.000 per ciascun progetto.
2. Agli interventi di cui al comma precedente, lettera a), è destinata una quota non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili e ai progetti di cui alla lettera b) una quota non inferiore al 35 per cento.

ART. 7

(Spese ammissibili per la costituzione e l'avviamento del centro di competenza ad alta specializzazione)

1. Nell'ambito del programma di attività presentato dal centro di competenza di cui all'articolo 3, sono ammissibili le spese aventi ad oggetto:
 - a) l'acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;
 - b) il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività del centro;
 - c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;
 - d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;
 - e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Industria 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;
 - f) attività di marketing del centro di competenza volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi di ricerca ed aumentare la visibilità del centro.
2. Non sono ammissibili ai benefici le spese riferite all'acquisto o alla locazione di immobili e/o fabbricati.
3. Il finanziamento pubblico copre nella misura massima del 50 per cento le spese del centro di competenza, di cui all'articolo 6, comma 1 lettera a).
4. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo non possono essere superiori al 65 per cento delle spese complessive del programma di attività di cui al medesimo comma.
5. Le spese relative alle attività di orientamento alle imprese di cui all'articolo 3, comma 2 lettera a) non possono essere superiori al 15 per cento delle spese complessive previste per il programma di attività.

ART. 8

(Modalità e termini per la presentazione della domanda)

1. La domanda e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, redatti in lingua italiana, sono presentati dal soggetto proponente al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la politica industriale e la competitività e le piccole e medie imprese, esclusivamente in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it dal giorno 1 febbraio 2018 fino alle ore 24.00 del giorno 30 aprile 2018, pena l'invalidità e l'irricevibilità degli stessi, utilizzando la modulistica

disponibile nel sito del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it. La domanda deve essere firmata digitalmente - nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005 - dal legale rappresentante o dal procuratore speciale del soggetto proponente e deve essere corredata dalla documentazione richiesta. Ai fini della dimostrazione del rispetto del termine fa fede la data e l'ora registrata dal sistema informatico.

2. E' obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale il soggetto proponente elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda.
3. Il Ministero è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ART. 9

(Istruttoria delle domande)

1. Per l'istruttoria e la valutazione della domanda del centro di competenza e ai fini della formazione della graduatoria, il Ministero si avvale del Comitato tecnico di cui all'articolo 13.
2. La graduatoria è formata in ordine decrescente in ragione del punteggio attribuito a ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui all'articolo 10.
3. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:
 - a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità;
 - b) valutazione tecnica della domanda sulla base degli elementi di cui all'articolo 10.
4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 3, lettera b), il Comitato tecnico valuta il programma di attività sulla base dei criteri indicati all'articolo 10 e assegnando agli stessi un punteggio.
5. A conclusione dell'attività istruttoria, il Comitato tecnico trasmette le risultanze al Ministero - DGPICPMI, ai fini dell'avvio della successiva fase di negoziazione con il soggetto proponente.

ART. 10

(Criteri di valutazione)

1. Nell'ambito delle attività istruttorie di cui all'articolo 9, le domande sono valutate tramite l'attribuzione di punteggi e sulla base dei seguenti criteri:
 - a) **caratteristiche tecniche e solidità economico finanziaria del soggetto proponente in ragione dei partner che concorrono a formarlo.** Tale criterio tiene conto della composizione e qualità del partenariato e delle peculiarità dei partner. In particolare:
 - a.1) per quanto attiene agli **organismi di ricerca**, tiene conto, per i tre anni precedenti la data di proposizione della domanda, di:
 - i. numero di progetti di trasferimento tecnologico realizzati con PMI o comunque afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
 - ii. numero di pubblicazioni tecnico-scientifiche su tematiche afferenti alle tecnologie Industria 4.0;
 - iii. numero di assegnisti di ricerca, dottorandi e dottorati inerenti alle tecnologie Industria 4.0;
 - iv. numero di strutture, ad oggi operative, utilizzate in attività di ricerca e dedicate al trasferimento tecnologico verso le imprese;
 - v. qualità del personale designato a sovrintendere alla realizzazione del programma di attività e relativa esperienza curricolare;

- vi. aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale Industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
- vii. per le università, presenza di percorsi di formazione dottorale innovativi a carattere intersettoriale ed industriale;
- viii. per la università, intensità della presenza di personale afferente e di cofinanziamenti derivanti da dipartimenti assegnatari del finanziamento di progetti di sviluppo dipartimentale comprendenti attività relative alle tecnologie Industria 4.0.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10 e la media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 6.

- a.2) per quanto attiene alle **imprese partner**, tiene conto dei seguenti elementi con la precisazione che per i punti da i) a vi), i dati sono riferiti ai tre anni precedenti la data di presentazione della domanda:
- i. numero di brevetti ovvero di diritti di proprietà industriale inerenti allo sviluppo di tecnologie in chiave Industria 4.0;
 - ii. percentuale di fatturato aziendale derivante dallo sfruttamento di diritti di proprietà industriale afferenti alle tematiche di cui al Piano Nazionale Industria 4.0;
 - iii. dimensione complessiva del fatturato delle aziende partner;
 - iv. numero di progetti di trasferimento tecnologico sviluppati con centri universitari e di ricerca nazionali e/o internazionali;
 - v. numero di studenti formati all'interno di Academy aziendali, con meccanismi di alternanza scuola-lavoro ovvero mediante collaborazioni con Istituti tecnici superiori o formati attraverso Master specialistici finanziati dall'impresa;
 - vi. aggiudicazione di bandi di ricerca nazionali e/o europei su tematiche afferenti al Piano nazionale Industria 4.0 nel rispetto della normativa nazionale ed europea;
 - vii. quantità, qualità e rilevanza del personale delle imprese destinato al programma di attività.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10 e la media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 6

- b) **solidità economico-finanziaria e qualità del programma di attività.** Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti elementi:
- i. adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, con particolare riferimento alla *governance* in termini di ruoli e responsabilità, del soggetto proponente;
 - ii. coerenza della proposta rispetto alle finalità di cui al presente decreto, con particolare riguardo alla qualità del programma di attività ed in ragione della congruità e pertinenza delle spese e dei costi previsti dal centro di competenza per l'erogazione dei servizi alle imprese, della tempistica prevista, della valutazione dei rischi connessi, dell'eventuale supporto di investimenti esterni e della capacità di intercettare la domanda delle imprese;
 - iii. sostenibilità economico-finanziaria del programma di attività ovvero la capacità di realizzare l'attività programmata in ragione della disponibilità di risorse finanziarie necessarie e aggiuntive rispetto al finanziamento pubblico;
 - iv. proiezioni di fatturato in base ai volumi di imprese servite e dei prezzi unitari del servizio fondate su analisi di mercato e in virtù della possibilità di stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;

- v. strategia commerciale: valutazione della strategia sviluppata necessaria al raggiungimento degli obiettivi di fatturato;
- vi. qualità e adeguatezza delle strutture, attrezzature, impianti e macchinari: valutazione delle strutture e delle dotazioni strumentali e tecnologiche per l'erogazione dei servizi oggetto del programma di attività;
- vii. costi operativi: congruità delle spese operative previste con gli obiettivi di fatturato;
- viii. gestione del rischio: valutazione e mitigazione dei possibili rischi previsti nel programma di attività;
- ix. proiezioni di risultato netto e analisi complessiva della solidità economica della proposta e dei piani di investimento degli utili per il continuo ammodernamento del centro di competenza ad alta specializzazione;
- x. rilevanza dei risultati attesi sia in termini di orientamento e formazione alle imprese che di stimolo alla domanda rispetto allo stato dell'arte nazionale ed internazionale.

Ad ogni elemento di valutazione sopra indicato è assegnato un punteggio da 0 a 10 e la media aritmetica complessiva da conseguire deve essere almeno pari a 6.

2. E' criterio preferenziale il possesso del rating di legalità conseguito dall'impresa ai sensi dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 per cui la stessa risulta nell'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 24075 del 14 novembre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
3. Sono, altresì, criteri preferenziali in ragione di una sinergia di intervento tra i diversi livelli di governo competenti:
 - 1) la presenza nel partenariato di Regioni che svolgono attività o esercitano funzioni coerenti con gli obiettivi del presente bando;
 - 2) la coerenza del programma di attività del centro di competenza con le priorità strategiche e le politiche regionali in tema di Industria 4.0 formalmente espressa dalle Regioni di riferimento nonché la coerenza con iniziative analoghe nell'ambito dell'aggregazione e del consolidamento delle strutture a supporto del trasferimento tecnologico.

ART. 11

(Fase negoziale, proposta definitiva e concessione dei benefici)

1. Il Ministero, avvalendosi del Comitato tecnico, avvia il confronto con il soggetto proponente ed espleta la fase di negoziazione con quest'ultimo, al fine di massimizzare i risultati conseguibili mediante l'erogazione del servizio alle imprese rispetto agli obiettivi dell'intervento agevolativo.
2. La fase di negoziazione si conclude con la redazione di uno specifico verbale sottoscritto dal Comitato e dal soggetto proponente.
3. Il soggetto proponente presenta la proposta definitiva firmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore speciale, trasmettendola via PEC all'indirizzo di cui all'articolo 8 comma 1, indicando il responsabile del programma di attività e tenendo conto degli esiti della negoziazione risultanti dal verbale.
4. Il Ministero, previa verifica del Comitato tecnico circa la corrispondenza tra quanto presentato e gli esiti della negoziazione, procede all'adozione del decreto di concessione contenente gli impegni a carico del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dell'attività programmata, l'indicazione delle spese e dei

- costi ammissibili, le condizioni di revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazioni di penali in caso di inadempienza e trasmette il decreto al soggetto proponente.
5. Il legale rappresentante del centro di competenza, regolarmente costituito nella forma del partenariato pubblico privato, sottoscrive il decreto di concessione, per espressa assunzione degli obblighi derivanti dallo stesso.

ART. 12

(Erogazione dei benefici)

1. I benefici relativi alle spese di costituzione e di avviamento e al programma di attività del centro di competenza sono erogati con cadenza annuale ed in funzione degli obiettivi conseguiti previa presentazione di specifica richiesta e della relativa rendicontazione, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.
2. E' fatta salva la possibilità per il soggetto beneficiario di richiedere l'erogazione di una prima quota, a titolo di anticipazione, di importo non superiore al 30 per cento dei benefici concessi, per le spese riferite alla realizzazione del programma di attività, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del Ministero, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.
3. L'erogazione dell'ultima annualità di programma è effettuata previa rendicontazione e relazione sulla realizzazione complessiva del programma e sui risultati conseguiti.
4. Per i progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese di cui all'articolo 4 l'erogazione dei benefici è effettuata su apposito conto corrente bancario vincolato, su richiesta del centro di competenza, e sulla base dell'effettivo fabbisogno derivante dai progetti programmati e realizzati.

ART. 13

(Comitato tecnico)

1. Con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un Comitato tecnico con il compito di:
 - a) provvedere agli adempimenti tecnici, amministrativi e istruttori nonché predisporre ogni azione utile al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto;
 - b) supportare il Ministero in tutte le fasi della procedura stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. Il Comitato tecnico è composto da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti di comprovata esperienza e professionalità, designati due dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai membri del Comitato tecnico non spetta alcun compenso, indennità di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico il Ministero provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

ART. 14

(Revoca dei benefici)

1. I benefici concessi sono revocati nei casi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sulla base del monitoraggio semestrale del Ministero da realizzarsi nell'ambito delle competenze della Direzione generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e con le risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.

2. I benefici concessi possono essere revocati anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

ART. 15

(Monitoraggio e controlli)

1. Il Ministero, tramite un proprio rappresentante, partecipa all'organo di controllo del centro di competenza e può disporre, in ogni momento, i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva realizzazione dell'attività programmata in relazione agli obiettivi dell'intervento agevolativo nonché il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.
2. Il Ministero individua, inoltre, adeguate attività di monitoraggio delle ricadute e degli impatti del programma di attività del centro di competenza, in coordinamento con le Regioni in cui è realizzato.
3. Le imprese beneficiarie delle erogazioni relative ai progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale trasmettono al centro di competenza tutta la documentazione necessaria per il monitoraggio delle iniziative correlate ai benefici concessi.
4. Il centro di competenza deve dotarsi di un sistema di contabilità o di una adeguata codificazione che consenta di rilevare distintamente tutti i costi e le spese riferiti alle attività e alle transazioni relative al programma di attività finanziato.
5. Il centro di competenza è tenuto a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte del Ministero e a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati, documentazione utile e rapporti tecnici periodici avanzate dal Ministero medesimo per effettuare il monitoraggio del programma di attività agevolato, tenuto conto degli specifici adempimenti richiesti in relazione all'utilizzo del finanziamento erogato.
6. Il Ministero, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento *GBER*, presenta alla Commissione europea relazioni annuali relative ai benefici concessi sulla base del presente decreto, comprendenti, in particolare, gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività economica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le relative intensità.

ART. 16

(Oneri informativi e pubblicità)

1. In ottemperanza all'articolo 7 della legge 11 novembre 2011 n. 180, nell'allegato E è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti dal presente provvedimento.
2. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.

Roma, 29 gennaio 2018

Il Direttore
Stefano Firpo